



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENEDETTA SIRGIOVANNI

Seduta del 29/11/2019

FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'ABF in quanto, dopo aver ricevuto dall'intermediario una richiesta di pagamento relativa a interessi e spese riguardanti un conto chiuso nel 1999, si vedeva rifiutare la richiesta di documentazione relativa al conto e di spiegazioni relative alla pretesa restitutoria.

L'intermediario eccepiva l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, l'inammissibilità della richiesta di «*spiegazioni* di tutti i successivi conti» perché generica e indeterminata oltre che consulenziale. L'intermediario, in un'ottica conciliativa, produceva in atti «*oltre al contratto di conto corrente ed [al] contratto di apertura di credito, la copia dell'ultimo estratto conto*», dal quale si evince l'esposizione debitoria. Si dichiarava disponibile, ove l'Arbitro lo reputi necessario, «*a produrre copia degli estratti conto degli ultimi degli ultimi dieci anni*». Eccepiva la prescrizione dell'obbligo di conservazione dei medesimi per il periodo pregresso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 119 TUB.

DIRITTO

Il Collegio preliminarmente esamina l'eccezione di incompetenza temporale dichiarandola inammissibile, in quanto la contestazione è relativa al rifiuto di consegna della documentazione richiesta, opposto dalla banca nel 2015.

In secondo luogo, il Collegio rigetta la richiesta della ricorrente di spiegazioni sulla pretesa restitutoria, in quanto meramente consulenziale.



Con riferimento alla richiesta di documentazione, il Collegio prende atto che l'intermediario abbia prodotto copia del contratto di apertura di credito e copia dell'ultimo estratto conto.

Con riferimento alla richiesta degli estratti conto, e alla dichiarazione dell'intermediario della sua disponibilità a produrre copia degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni, il Collegio osserva che, come ha statuito la Corte di Cassazione anche in recenti sentenze (cfr. Cass. 30 ottobre 2019, n. 27769, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, Cass. 25 maggio 2017, n. 13258), la banca è obbligata ad esibire i saldi di conto corrente sino a risalire al momento dell'apertura del conto stesso, in quanto la produzione degli estratti conto consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito della banca.

Nella stessa direzione si orienta anche la più recente giurisprudenza di merito che, con riferimento all'art. 119 Tub, sottolinea che, già dalla lettura della norma, risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al primo e al secondo comma) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al quarto comma). Le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte.

I documenti sintetici corrispondono, infatti, ai documenti in cui, in forma sintetica, sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. *“Per i rapporti regolati in conto corrente, il secondo comma dell'art. 119 Tub espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall'estratto conto”* ed ancora, si legge nella sentenza, *“i documenti di sintesi hanno lo scopo di consentire al cliente di controllare l'andamento del rapporto nella sua interezza, dall'apertura alla chiusura”*. Ne consegue che *“la banca ha l'obbligo di conservazione di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura”*. Considerare, quindi, che la banca sia tenuta alla conservazione degli estratti conto soltanto con riferimento all'ultimo decennio significherebbe *“privare il cliente del diritto all'informazione”* (Trib. di Napoli 31 gennaio 2019).

In conclusione, gli estratti conto non rappresentano la «documentazione inerente a singole operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente.

Pertanto, la produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all'art. 119, comma 4, TUB.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario consegni copia degli estratti conto sin dall'apertura del conto corrente. Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO